



## **Emergenza Covid- 19**

**Aggiornamento 3 Aprile 2020 ore 18.00**

### **COVID-19: LA COMMISSIONE EUROPEA DISPONE UN PACCHETTO DI MISURE PER FRONTEGGIARE LA CRISI DELLA FILIERA ITTICA**

La Commissione europea ha proposto alcuni emendamenti al Regolamento (UE) n. 1379/2013 e al Regolamento (UE) n. 508/2014, finalizzati ad introdurre misure volte a contrastare le conseguenze dell'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore della pesca marittima e dell'acquacoltura.

1. In primo luogo, con la modifica dell'art. 33 del Regolamento 508/2014 si introduce la possibilità di garantire tramite il FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) un indennizzo per la sospensione delle attività di pesca a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid – 19, a valere sul periodo tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020. Il sostegno economico per l'interruzione temporanea causata dal Coronavirus non sarà soggetto al limite di finanziamento applicabile agli altri casi di temporanea interruzione e le imbarcazioni che abbiano già raggiunto il limite di durata di 6 mesi previsto dall'articolo 33 del Regolamento FEAMP potranno comunque essere ammesse al sostegno, nell'ambito delle misure per l'emergenza Coronavirus, fino alla fine del 2020.
2. Inoltre, tramite una modifica dell'art. 55 del regolamento si intende garantire espressamente un indennizzo agli acquacoltori che, nel periodo tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020, abbiano dovuto sospendere le attività a causa dell'emergenza Covid-19. Tale compensazione sarà calcolata sulla base del mancato guadagno e l'Unione europea si farà carico di tale compensazione sino al 75%, mentre il resto sarà a carico degli Stati membri.
3. È previsto anche, tramite una modifica dell'art. 67, un sostegno alle organizzazioni di produttori, per il magazzinaggio temporaneo dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo. Dato il ruolo chiave svolto dalle organizzazioni di produttori nella gestione della crisi, il massimale per il sostegno

**Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca**

Via A. Gramsci 34  
00197 Roma



ai loro piani di produzione e di commercializzazione previsto all'art. 66 è aumentato dal 3% al 12% del valore medio annuo della produzione immessa sul mercato. Gli Stati membri potranno inoltre concedere anticipi fino al 100% del sostegno finanziario alle organizzazioni di produttori per tale sostegno.

4. Infine, viene considerata la necessità di semplificazione delle procedure per le modifiche ai programmi operativi degli Stati membri nell'ambito del FEAMP, in relazione alle misure specifiche legate all'emergenza sanitaria e alla riassegnazione delle risorse finanziarie. Ciò consentirà una rapida riassegnazione delle risorse finanziarie disponibili per far fronte alle esigenze derivanti dalla crisi attuale. Inoltre, gli Stati Membri potranno assegnare le risorse disponibili sui propri programmi operativi al fine di rispondere all'emergenza Covid-19, sulla base delle loro esigenze.

Le misure mirate del FEAMP a sostegno della filiera ittica durante la crisi si aggiungono al sostegno che può essere concesso dagli Stati membri nell'ambito del nuovo quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020 che consente agli Stati membri di fornire un sostegno agli operatori economici attivi nei settori della pesca e dell'acquacoltura, colpiti dalla crisi, attraverso aiuti di Stato (finanziamenti nazionali) fino a un massimo di 120.000 euro per impresa. Gli aiuti possono essere concessi fino al 31 dicembre 2020 alle imprese che si trovano in difficoltà a causa dell'epidemia di Coronavirus. Alla notifica delle misure da parte dello Stato membro, la Commissione ha messo in atto procedure che consentono una valutazione e un processo decisionale molto rapido. Gli aiuti previsti dal quadro di riferimento temporaneo non possono essere concessi per attività esplicitamente escluse dalla compensazione de minimis nei settori della pesca e dell'acquacoltura.